



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 19/08/2013

Prot.300/A/6399/13/101/20/21/1



208987

OGGETTO: Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada. Pagamento delle sanzioni pecuniarie con la riduzione del 30%.
Disposizioni per la redazione dei verbali di contestazione e per la riscossione delle somme.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA-SETTEBAGNI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA AOSTA

La legge di conversione con modificazioni del D.L.21.6.2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche all'art.202 C.d.S., consentendo al trasgressore e all'obbligato in solido il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta con lo sconto del 30%⁽¹⁾, se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Tale facoltà è esclusa, in ogni caso:

- per le violazioni connesse alla circolazione stradale, la cui disciplina non è riferita al codice della strada, salvo che in tali norme non vi sia un espresso rinvio al codice della strada;
- per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta ⁽²⁾;
- per le violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art.210, comma 3, C.d.S.⁽³⁾;
- per le violazioni del codice della strada per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Di tali nuove possibilità ed esclusioni il cittadino – sia esso trasgressore o obbligato solidale - deve essere reso formalmente edotto in

⁽¹⁾ Vale a dire: sanzione al minimo edittale-30%= somma da versare entro 5 gg. per estinguere il procedimento amministrativo.

⁽²⁾ Cfr. art. 202, cc. 3 e 3-bis, C.d.S.

⁽³⁾ Non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

sede di contestazione dell'illecito, ovvero quando raggiunto dal plico raccomandato, in assenza di contestazione immediata.

Di seguito sono pertanto tracciate le disposizioni operative che riguardano sia gli operatori che effettuano la contestazione immediata dell'illecito previsto dal codice della strada e/o riscuotono su strada i pagamenti in misura ridotta nei casi previsti dagli artt. 202, comma 2-bis e 207 C.d.S.⁽⁴⁾, sia le Sezioni della Polizia Stradale che devono trattare tutte le incombenze del procedimento sanzionatorio successive agli accertamenti svolti dal personale della Polizia di Stato nella provincia.

Le predette disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. art.15 L.400/1988).

1. Contestazione della violazione su strada

In attesa della ristampa del blocco di verbali mod. 352 Pol.Str. con le opportune modifiche, la Sezione Polizia Stradale deve provvedere a far modificare gli stampati in attesa di distribuzione alle pattuglie e agli altri Uffici di Polizia, integrando i contenuti relativi al pagamento delle violazioni con un nuovo punto 10 "Importo scontato del 30%" (ad es. come da *fac simile* che si allega (**allegato 1**) o in altro spazio ritenuto idoneo nella medesima pagina).

I responsabili degli Uffici di Polizia dovranno dare opportune istruzioni al personale che abbia già in carico verbali mod.352 Pol.Str.

⁽⁴⁾ La riduzione del 30% spetta anche nei casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall'art. 202, c.2-bis, C.d.S., per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose; nonché dall'art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE. La riduzione del 30% va applicata anche alle violazioni elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'illecito è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

perché prima della consegna del verbale al trasgressore o all'eventuale obbligato in solido, presente su strada, siano apportate le modifiche sopra descritte.

In sede di contestazione dell'illecito, l'operatore di polizia inserirà nei campi "viol.1", "viol.2", "viol.3" del punto 10 del mod. 352 Pol. Str. il valore della sanzione pecuniaria in misura ridotta, con la riduzione del 30%, secondo l'ordine delle fattispecie descritte nel punto 2 del verbale e sempre che tale facoltà non sia esclusa dal tipo di illecito accertato.

Al trasgressore e/o obbligato in solido deve essere inoltre consegnato un documento completo delle indicazioni per l'effettuazione del pagamento scontato, che fino a nuova disposizione, dovrà essere effettuato in contanti presso la Sezione Polizia Stradale, ovvero con versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione Polizia Stradale che ha in carico il verbale.

Al cittadino va chiarito che il pagamento della sanzione nella misura ridotta del 30% non può essere effettuato nelle mani dell'agente accertatore (se non nei casi specificamente previsti dagli artt. 202 e 207 C.d.S.), però può avvenire anche nella medesima giornata della contestazione utilizzando uno dei sistemi di pagamento indicati nelle istruzioni scritte che gli saranno consegnate, e comunque entro i 5 giorni successivi ⁽⁵⁾.

Pertanto, il cittadino nel ricevere copia del verbale di contestazione, completo del bollettino di pagamento per il versamento della sanzione pecuniaria ridotta entro 60 giorni, pari al minimo edittale (come indicato nel punto 2 del verbale), dovrà essere avvisato se e come valersi della facoltà del pagamento in misura ridotta, scontato del 30%, sottolineando che in questo caso non dovrà utilizzare il bollettino premarcato allegato al

⁽⁵⁾ Se la contestazione avviene su strada alle ore 15 del giorno 25 agosto 2013, il cittadino può effettuare il pagamento dal giorno 25 al giorno 30 agosto 2013.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

verbale, bensì un normale bollettino postale mod.123 con l'indicazione non del conto corrente postale nazionale 5744, bensì del conto corrente postale della Sezione Polizia Stradale di cui all'intestazione del verbale.

Al riguardo, sono state redatte le allegate istruzioni, che ogni Sezione Polizia Stradale avrà cura di completare inserendo i dati relativi al proprio ufficio e al numero di conto corrente postale (**allegato 2**) e far pervenire con urgenza a tutti gli uffici della Polizia di Stato che hanno in uso il mod. 352 Pol. Str. nella provincia.

L'attività di integrazione manuale del verbale di contestazione dovrà essere effettuata anche per quei verbali, redatti su strada attraverso il personal computer in distribuzione alle pattuglie della Polizia Stradale, in attesa delle modifiche del programma informatico.

2. Pagamento della violazione con la riduzione del 30% su strada

La facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, con la riduzione del 30%, è concessa altresì al trasgressore che, ai sensi degli artt. 202, comma 2-bis, e 207 C.d.S., deve effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria al momento dell'accertamento su strada e non intenda riservarsi la possibilità di presentare ricorso, effettuando il pagamento della cauzione.

In tal caso il verbale di contestazione costituisce ricevuta del pagamento in misura ridotta, con la riduzione del 30%.

Il pagamento può avvenire solo con versamento in contanti della somma scontata, con l'aggiunta dell'imposta di bollo (oggi, di Euro 2,00) per somme superiori a Euro 77,47. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per ricevere il pagamento nella misura ridotta del 30% da parte del trasgressore, non può essere utilizzato, fino a diversa disposizione,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

l'eventuale terminale P.O.S. nella disponibilità della pattuglia, né può essere utilizzato il medesimo strumento distribuito presso gli uffici della Polizia Stradale.

Restano invariate le disposizioni in vigore circa l'annotazione del riepilogo dei versamenti ricevuti e la consegna delle somme di denaro al reparto, al momento del rientro della pattuglia in sede.

Al capopattuglia dovrà essere rilasciata apposita ricevuta di riscossione delle somme ricevute dai contravventori (**allegato 3**)

3. Contestazione della violazione in ufficio

L'attività contravvenzionale svolta in ufficio, a seguito di accertamenti, richiede che il verbale mod.352 Pol.Str. venga integrato con le aggiunte concernenti il valore della sanzione con la riduzione del 30%, come da istruzioni indicate al precedente paragrafo 1.

Per le Sezioni Polizia Stradale che utilizzano i sistemi di produzione automatica in ufficio dei verbali per alcune tipologie di infrazioni (violazioni degli artt. 126-bis, 142, 180 C.d.S., che non prevedano la sospensione della patente), tali modifiche dovranno essere effettuate manualmente, al termine della composizione del verbale, fino a quando non saranno disponibili le integrazioni del programma informatico.

I verbali già prodotti, a mano o con sistema informatico, e ancora non avviati alla fase della notifica (per il tramite della piattaforma SIN o presso il locale ufficio postale), sebbene riferiti ad illeciti realizzati prima dell'entrata in vigore della norma concernente la facoltà di effettuare il pagamento scontato, devono essere integrati con l'importo del pagamento in misura ridotta, con la riduzione del 30%, con le annotazioni sul verbale già descritte al paragrafo 1.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIRÉZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

4. Pagamento della violazione presso la Sezione Polizia Stradale con la riduzione del 30%

Come già indicato, il pagamento della sanzione pecuniaria, con la riduzione del 30%, può essere effettuato sia in contanti presso la Sezione Polizia Stradale, sia mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla medesima Sezione.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per effettuare il pagamento della sanzione con la riduzione del 30% presso l'Ufficio Cassa della Sezione Polizia Stradale, l'interessato non può utilizzare il terminale P.O.S. ed una informazione chiara in tal senso dovrà essere esposta allo sportello ove il pubblico può effettuare il pagamento delle sanzioni.

Riguardo al pagamento in contanti, è necessario attivare una nuova procedura per il rilascio della quietanza di versamento e la registrazione della stessa, senza utilizzare il programma specifico del sistema informatico, in via di aggiornamento.

Pertanto, al momento della riscossione della somma nella misura del 30%, dopo aver verificato la presenza dei dati del verbale di contestazione nel sistema informatico della Sezione Polizia Stradale, ovvero l'appartenenza dello stesso al carico della stessa, in base alla copia dell'atto esibito dal cittadino, l'operatore dell'Ufficio Verbali deve procedere alla verifica del rispetto del termine di 5 giorni dalla contestazione o, se più favorevole, dalla notificazione del verbale ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Al riguardo, si rammenta che il termine di 5 gg. decorre dal giorno successivo la contestazione su strada (es. verbale redatto il 21.8.2013; termine utile di pagamento il giorno 26.8.2013) e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo. In caso di notificazione del verbale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) per assenza del destinatario, il termine decorre dall'undicesimo giorno dalla data di spedizione del CAD, sempreché l'interessato non ritiri l'atto prima del termine dei 10 giorni della compiuta giacenza. In caso di notificazione tramite esposizione presso la Casa Comunale, i 5 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta del 30% decorrono dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro del plico



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

In assenza di tale condizione, il cittadino può essere invitato ad effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale entro il termine di 60 giorni, seguendo le procedure amministrative e contabili già in uso presso la Sezione Polizia Stradale. Al riguardo, è necessario ricordare all'interessato che il pagamento con la riduzione del 30% effettuato fuori termine ed in assenza di integrazioni della somma entro il 60° giorno dalla contestazione/notificazione del verbale (da effettuare solo utilizzando il pagamento in contanti ovvero il versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione Polizia Stradale), costituisce acconto di quanto dovuto in sede di riscossione della sanzione mediante iscrizione a ruolo.

La facoltà di avvalersi del pagamento della sanzione pecuniaria con l'applicazione della riduzione del 30% è prevista anche per colui che abbia ricevuto la contestazione dell'infrazione o la notificazione del verbale nei giorni precedenti l'entrata in vigore della modifica dell'art.202 C.d.S., ma si trovi ancora entro il termine di 5 giorni per effettuare il pagamento.

Laddove sussistano le condizioni per ammettere al pagamento in forma ridotta del 30%, l'operatore provvederà alla compilazione con strumenti elettronici della quietanza di pagamento in duplice copia, utilizzando un modello del tutto simile a quello che la procedura informatica in uso all'Ufficio Verbali attualmente emette per il versamento di somme in contanti allo sportello (**allegato 4**).

All'esibitore va consegnata la quietanza di pagamento.

L'operatore di sportello trattiene una copia della quietanza rilasciata e la allega al verbale di accertamento cui si riferisce il pagamento.

se anteriore, quando il verbale è depositato ai sensi dell'art.140 c.p.c., ovvero dopo 20 giorni se depositato ai sensi dell'art.143 c.p.c.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Secondo le indicazioni del Dirigente della Sezione Polizia Stradale, il Capo Ufficio Verbali provvede a curare la tenuta di un registro, redatto in modalità informatica, nel quale devono essere annotate quotidianamente le singole operazioni di pagamento in contanti, effettuate in misura scontata, il numero identificativo della quietanza rilasciata, il numero del verbale cui il pagamento afferisce, secondo un modello di registro che si allega a fini orientativi (**allegato 5**).

Sul medesimo registro – secondo un ordine cronologico riferito alla medesima giornata solare – vanno annotate le operazioni di riscossione effettuate dai capipattuglia, delle quali occorre registrare il numero di verbale di contestazione cui il pagamento si riferisce, giacchè su strada è il medesimo verbale a costituire quietanza della somma riscossa (**allegato 6**).

Alla chiusura giornaliera dell'attività di cassa, l'Ufficio Verbali dovrà provvedere – secondo istruzioni di dettaglio che sono in corso di definizione alla luce dell'attuale impostazione del sistema informatico dell'ufficio – a registrare nel record di ciascun verbale interessato dal pagamento l'avvenuta riscossione della somma in misura scontata.

L'Ufficio dovrà inoltre produrre la distinta di chiusura di cassa (**allegato 7**) che, unitamente alla distinta di chiusura prodotta con il sistema informatico, andranno all'Ufficio Amministrazione per la registrazione e per le successive operazioni di versamento all'ufficio postale.

I proventi contravvenzionali riscossi dovranno essere versati sul conto corrente postale intestato alla Sezione Polizia Stradale con due distinte operazioni:

- la prima per il versamento dei proventi contravvenzionali per i quali la Sezione Polizia Stradale ha rilasciato la quietanza attraverso il sistema informatico PS2000, trattandosi di normali pagamenti di sanzione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

pecuniaria in misura ridotta entro i 60 giorni, ovvero di pagamenti effettuati oltre il termine di 60 giorni;

- la seconda operazione per il versamento dei proventi contravvenzionali riscossi nella misura ridotta del 30%.

5. Notifica dei verbali di accertamento con l'indicazione della somma ridotta del 30%

Come già indicato in precedenza, la Sezione Polizia Stradale che avvia alla fase di notifica il verbale di accertamento redatto in data anteriore all'entrata in vigore della modifica dell'art.202 C.d.S. in argomento, deve opportunamente modificare lo stampato mod. 352 Pol.Str. o lo stampato del verbale prodotto dal sistema informatico PS2000 al fine di indicare il valore della somma da pagare con la riduzione del 30%.

In allegato sono disponibili le relazioni di notificazione, come da ultimo aggiornate nei contenuti delle comunicazioni al destinatario del plico, nonché le ulteriori istruzioni per il corretto pagamento della sanzione indicata nel verbale in forma ulteriormente ridotta del 30 % (**allegati da 8 a 13⁽⁷⁾**), che dovranno essere opportunamente modificate con gli elementi relativi alla Sezione Polizia Stradale ed al numero di conto corrente postale della stessa, in attesa delle modifiche del sistema informatico, in via di realizzazione.

6. Gestione dei pagamenti ridotti del 30% attraverso il conto corrente sezionale

Sul conto corrente postale intestato alla Sezione Polizia Stradale affluiranno i pagamenti delle sanzioni in misura ridotta con l'applicazione della riduzione del 30% effettuati dai cittadini con versamenti allo sportello dell'ufficio postale o attraverso i canali telematici (sul sito www.poste.it,

(⁷) Le modifiche sono evidenziate in colore rosso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ovvero con bonifico bancario via Internet) e interbancari (bonifici di sportello).

Tali pagamenti dovranno essere registrati tra le somme in sospeso, insieme ai versamenti dei proventi ridotti del 30% riscossi in contanti, in attesa delle necessarie modifiche del sistema informativo, al fine di automatizzare l'aggiornamento dello stesso con l'avvenuto pagamento estintivo dell'illecito.

Sarà cura del Dirigente della Sezione Polizia Stradale individuare un operatore incaricato del controllo circa la corretta esecuzione delle istruzioni concernenti la gestione della rendicontazione dei versamenti di sanzioni con valori ridotti del 30% e la conservazione degli atti relativi, in attesa della normalizzazione della gestione secondo i canoni informatici oggi in uso presso la Sezione stessa.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

RF



SEZIONE POLIZIA STRADALE

di

Reparto (1)

Verbale Num.

In Data _____ alle ore _____ al Km _____ della strada Tipo _____ Numero _____

Loc. _____ (Strada?) _____

Comune _____ Prov. _____ Codice _____

Noi sottoscritti 1) _____ 2) _____

1 TRASGRESSORE: Cogn. _____

Nome _____ C.F. P.I. _____ nato il _____

Natura a _____ Prov. _____ Stato _____

Residente a _____ Prov. _____ CAP _____ Stato _____

Indirizzo _____ M _____ F _____ PG _____

Patente Cat. _____ Num. _____ rilasciata il _____ / _____ / _____ Prov. _____ Stato _____ Use-Lent _____

Tipo Veicolo _____ Targa _____ Stato _____ MCPC Kg _____ Tara Kg _____ Peso Att. Kg _____

Tipo Veicolo _____ Targa _____ Stato _____ MCPC Kg _____ Tara Kg _____ Peso Att. Kg _____

OBBLIGATO IN SOLIDO C.C. E.C. Prop. Cogn. _____

Nome _____ C.F. P.I. _____ nato il _____

Nato/a _____ Prov. _____ Stato _____

Residente a _____ Prov. _____ CAP _____ Stato _____

Indirizzo _____ M _____ F _____ PG _____

Verbale a seguito di incidente con solo danni con feriti

2 **ha violato:** CDS L. 727/78 1) Vel. Rinn.

ALTRE Norme 2) Vel. Rinn.

Non autorizzato SI NO 3) Vel. Rinn.

Descrizione infrazioni _____ **4 Totale da pagare**

La trasgressione dichiarata _____

5 (v. retro) E' AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NON E' AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.

5a MODALITA' DI PAGAMENTO per violazioni diverse dal CDS e L. 727/78 (v. retro) _____

6 RICORSI (v. retro) 6a al PREFETTO di _____ in alternativa al 6b GIUDICE DI PACE di _____ al 6c _____

7 OBBLIGO DI ESIBIZIONE (ART. 130B CDS - v. retro) SI NO

8 SANZIONI ACCESSORIE: SI NO

9 Sospensione patente Ritiro patente Sospensione carta circolazione Ritiro carta circolazione Fermo sin. ve. Sequestro app. ve. Altro

10 IMPORTO CAUZIONE o PAGAMENTO OLTRE 60 gg. (v. retro) viol. 1) _____ viol. 2) _____ viol. 3) _____

10 IMPORTO SCONTANTO DEL 30% (v. allegato) viol. 1) _____ viol. 2) _____ viol. 3) _____

Importo dell'art. 202 o 207 CDS ricevuta la somma di _____ quale pagamento in misura ridotta versata a titolo di cauzione

SOTTOSCRIZIONI
Il Trasgressore _____ Accertatore 1 _____
L'obbligo in solido _____ Accertatore 2 _____

(1) Parte riservata all'ufficio Notificato Contravv. Notificato Obbl. N° Bollet. _____

ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER IL PAGAMENTO - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (voce 10 del verbale)

E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione con lo sconto del 30%, come indicato nel verbale, se il versamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione dell'infrazione.

Lo sconto di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210/3° C.D.S., o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il trasgressore può effettuare il pagamento in forma scontata:

- mediante versamento in contanti presso la Sezione Polizia Stradale di _____;
- mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123) sul quale dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE riportati i seguenti dati:
 - l'importo scontato dovuto;
 - il conto corrente postale della Sezione Polizia Stradale di _____ n. _____;
 - nel campo causale il numero e la data del verbale, la targa del veicolo (ATTENZIONE: non va inserito il "codice obbligazione"), gli articoli e i commi delle violazioni per le quali si intende effettuare il pagamento in misura scontata;
 - i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica;
- mediante pagamento on line sul conto corrente della Sezione Polizia Stradale sopra riportato (e NON sul ccp 5744) tramite il portale www.poste.it all'apposita sezione "Bancoposta Online – Bollettini" – Multe Polstrada.

SEZIONE POLIZIA STRADALE

Ricevuta pagamento N. 000000001 /GG/MM/AAAA
apertura cassa:

Si attesta che il Capopattuglia

oggi ha versato la somma di Euro per sanzioni con riduzione del 30%
(inizio servizio il alle ore)
(fine servizio il alle ore)

per i seguenti verbali

Tipo	Importo	Bollo	Verbale	
TOTALI				

FIRMA

SEZIONE POLIZIA STRADALE

Ricevuta pagamento N. 000000001 /GG/MM/AAAA
 apertura cassa:

Si attesta che il Sig. _____

oggi _____ ha effettuato il pagamento con riduzione del 30% _____

ARTICOLI	EURO
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
Per spese di notifica	€ _____
Imposta di bollo	€ _____
Per un totale di	€ _____

VERBALE _____ del _____

a carico di _____
 data infrazione _____

luogo commessa violazione:

comune _____ prov. _____

strada _____ km _____

Data notifica Contravventore _____

Data notifica 1° obbligato _____

Data notifica 2° obbligato _____

Firma per ricevuta

SEZIONE POLIZIA STRADALE

Stampato in data _____

ora _____

DISTINTA VERSAMENTI DEL GIORNO

Effettuata da: _____ grado _____ cognome _____ nome _____ il _____ data _____ ora _____

RIEPILOGO OPERAZIONI ALLA CASSA DELL'UFFICIO E VERSAMENTI DA CAPO PATTUGLIA PER PAGAMENTI CON RIDUZIONE DEL 30%

Oblazioni per verbali riscossi con sconto in ufficio	€ _____
Oblazioni per verbali riscossi con sconto su strada	€ _____
Spese di notifica	€ _____
Imposta di bollo (ufficio)	€ _____
Imposta di bollo (strada)	€ _____
TOTALE	€ _____

RISERVATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Operazione contabile del _____

IL RESPONSABILE

Registro cassa Entrata n. _____
 Ricevuta C/C n. _____
 somma versata € _____

Uscita n. _____
 del _____

IL DIRIGENTE



Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica Sicurezza
Sezione Polizia Stradale di XXXXX

XXXXXX
VIA XXXXXXX
00000 XXXXX (XX)

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

allegata al verbale di contestazione nr. UFF/XXXXXX, di Registro Generale nr. XXXXXX.

Io sottoscritto ATC XXXXXXXX XXXXXXXX, inviadone copia della quale si attesta la piena conformità all'originale conservato agli atti della Sezione Polizia Stradale di XXXXXX, dichiaro di aver notificato in data gg-mm-aaaa a mezzo servizio postale, ufficio di (-), a NOME COGNOME quale TRASGRESSORE il verbale nr. UFF/XXXXX redatto in data gg-mm-aaaa relativo alle infrazioni accertate a carico dello stesso, alle ore 00,00 del giorno gg-mm-aaaa sulla strada SS-NC06201 XXXXXX del comune di XXXXXX (XX) in località N.D. al km X, relativo alle seguenti violazioni:

- 1 Art. XXXX/XX DECRETO LEGISLATIVO 30/04/92 NR.285 per il veicolo AUTOVETTURA targato XXXXXXXX per le MOTIVAZIONI INDICATE NEL VERBALE ALLEGATO (VEDI PAG. 2).

La presente "Relazione di notificazione", redatta ai sensi dell'art. 148 C.P.C., contiene informazioni importanti ed attinenti al verbale di contestazione. Qualora nel campo relativo all'OBBLIGATO IN SOLIDO fossero indicate delle generalità diverse rispetto a quelle dell'attuale destinatario, significa che l'atto è oggetto di una nuova notifica ai sensi dell'art. 386 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., in quanto il precedente obbligato in solido ha comunicato e dato prova che non era il proprietario del veicolo, né il titolare di alcuno dei diritti di cui all'art. 196 C.d.S., alla data dell'accertamento della violazione per cui si procede.

MODALITA' DI ESTINZIONE O POSSIBILI RICORSI

E' possibile estinguere il procedimento a suo carico con il pagamento, entro 60 giorni, della somma di Euro XXX,XX - comprensiva di Euro XXX,XX quale sanzione amministrativa (1a) e di Euro XX,XX per spese di notifica (1b).
In alternativa, è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al prefetto di XXXXXXXX oppure entro 30 giorni (se residente all'estero entro 60 giorni) al giudice di pace di XXXXXX (XX)

Per maggiori dettagli sul pagamento o sul ricorso la preghiamo di leggere le istruzioni allegate (vedi pag. 3 e 4)

L'agente notificatore
(ATC XXXXX XXXXX)

Responsabile del procedimento

(XXXXXX)

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO ALLEGATO, SE UTILIZZA BOLLETTINO IN BIANCO OD EFFETTUA BONIFICO BANCARIO, NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO SUL CCP 5744, DOVRÀ SEMPRE RIPORTARE IL NUMERO DEL VERBALE, LE GENERALITÀ DEL DESTINATARIO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE ED IL SEGUENTE CODICE OBBLIGAZIONE: XXXXXXXX.

Relazione e verbale stampati ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n.59.
Il presente provvedimento è stato redatto con sistemi meccanizzati. La firma autografa del rappresentante dell'ufficio che ha redatto il presente atto è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, N. 39



Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica Sicurezza
Sezione Polizia Stradale di XXXXXXX

XXXXXX XXXXXX
VIA XXXXXXXXX
00000 XXXXX (XX)

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

allegata al verbale di contestazione nr. PTR/XXXXXX, di Registro Generale nr. XXXXXX.

Io sottoscritto ATC XXXXXXX XXXXXXX, inviadone copia della quale si attesta la piena conformità all'originale conservato agli atti della Sezione Polizia Stradale di XXXXXXX, dichiaro di aver notificato in data GG-MM-AAAA a mezzo servizio postale, ufficio di (-), a NOME COGNOME quale OBBLIGATO IN SOLIDO il verbale nr. PTR/XXXXXXXXX redatto in data GG-MM-AAAA relativo alle infrazioni accertate a carico di un TRASGRESSORE NON IDENTIFICATO alle ore 00,00 del giorno GG-MM-AAAA sulla strada XXXXXXX del comune di XXXXX (XX) in località XXXXXXX al km 00, relativo alle seguenti violazioni:

- 1 Art. XXX/XX DECRETO LEGISLATIVO 30/04/92 NR.285 per il veicolo AUTOVETTURA targato XXXXXX per le MOTIVAZIONI INDICATE NEL VERBALE ALLEGATO (VEDI PAG. 2).

La presente "Relazione di notificazione", redatta ai sensi dell'art. 148 C.P.C., contiene informazioni importanti ed attinenti al verbale di contestazione. Qualora nel campo relativo all'OBBLIGATO IN SOLIDO fossero indicate delle generalità diverse rispetto a quelle dell'attuale destinatario, significa che l'atto è oggetto di una nuova notifica ai sensi dell'art. 386 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., in quanto il precedente obbligato in solido ha comunicato e dato prova che non era il proprietario del veicolo, né il titolare di alcuno dei diritti di cui all'art. 196 C.d.S., alla data dell'accertamento della violazione per cui si procede.

MODALITA' DI ESTINZIONE O POSSIBILI RICORSI

E' possibile estinguere il procedimento a suo carico con il pagamento, entro 60 giorni, della somma di Euro XXX,XX - comprensiva di Euro XXX,00 quale sanzione amministrativa (1a) e di Euro XX,XX per spese di notifica (1b).
In alternativa, è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Prefetto di XXXXX oppure entro 30 giorni (se residente all'estero entro 60 giorni) al Giudice di Pace di XXXX (XXX)

Per maggiori dettagli sul pagamento o sul ricorso la preghiamo di leggere le istruzioni allegate (vedi pag. 3 e 4)

ULTERIORI AVVISI IMPORTANTI

DECURTAZIONE PUNTI DAL TITOLO DI GUIDA

Poiché una o più violazioni contenute nel verbale comporta la decurtazione di punti dal titolo di guida (art. 126 bis CDS), **entro 60 giorni** dal momento in cui ha ricevuto la presente relazione di notifica, la SV è invitata a comunicare i dati relativi alla persona che conduceva il veicolo nel momento in cui la violazione è stata accertata. Le ricordiamo che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge. A tale scopo, la preghiamo di trasmettere alla Sezione Polizia Stradale che le ha spedito questo verbale, il modulo che trova in allegato (vedi pag. 5), debitamente compilato e firmato dalla persona che era alla guida del veicolo.

A tal proposito desideriamo fornirle alcune **informazioni utili**:

- * Il destinatario del presente atto è tenuto a comunicare entro 60 giorni i dati personali e, se conosciuti, quelli della patente di guida della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.
- * Se la comunicazione relativa ai dati della persona che conduceva il veicolo non viene inviata entro 60 giorni, nei confronti del destinatario del presente atto, sarà notificato un nuovo verbale per la violazione dell'articolo 126 bis, comma 2 del Codice della Strada con la sanzione di Euro 284,00 quale pagamento in misura ridotta (per non aver fornito i dati richiesti da un organo di polizia).

In ogni caso:

- * qualora la persona che si trovava alla guida al momento della violazione non intenda compilare e firmare la dichiarazione allegata, l'obbligato in solido (cioè il destinatario del presente atto) è tenuto a fornire le generalità della persona che era effettivamente alla guida, inviando una comunicazione in carta semplice senza utilizzare la dichiarazione allegata; in questo caso, tuttavia, il verbale sarà notificato di nuovo alla persona indicata come conducente al momento dell'accertamento dell'illecito, con spese interamente a suo carico.
- * L'effettiva sottrazione dei punti a carico del conducente avverrà solo a conclusione del procedimento e di ciò l'interessato avrà comunicazione ufficiale da parte dell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- * Per i neopatentati (con patente conseguita da meno di tre anni e rilasciata dopo il 1° ottobre 2003) i punti per ogni singola violazione sono stati riportati raddoppiati alla voce 3 del verbale.
- * In totale, l'accertamento contemporaneo di più violazioni, non può comportare decurtazioni superiori ai 15 punti salvo che una delle violazioni comporti la sospensione della patente di guida.

L'agente notificatore

(ATC XXXXXXX XXXXXXX)

Responsabile del procedimento

(XXXXXX)

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO ALLEGATO, SE UTILIZZA BOLLETTINO IN BIANCO OD EFFETTUA BONIFICO BANCARIO, NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO SUL CCP 5744, DOVRÀ SEMPRE RIPORTARE IL NUMERO DEL VERBALE, LE GENERALITÀ DEL DESTINATARIO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE ED IL SEGUENTE CODICE OBBLIGAZIONE: XXXXXXX.

Relazione e verbale stampati ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n.59.

Il presente provvedimento è stato redatto con sistemi meccanizzati. La firma autografa del rappresentante dell'ufficio che ha redatto il presente atto è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, N. 39



Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica Sicurezza
Sezione Polizia Stradale di XXXXX

XXXX XXXXX
VIA XXXXX
00000 XXXXX (XX)

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

allegata al verbale di contestazione nr. PTR/XXXXXXXX, di Registro Generale nr. XXXXXXX.

Io sottoscritto ATC XXXXXXX XXXXX, inviadone copia della quale si attesta la piena conformità all'originale conservato agli atti della Sezione Polizia Stradale di XXXXX, dichiaro di aver notificato in data GG-MM-AAAA a mezzo servizio postale, ufficio di (-), a NOME COGNOME quale **OBBLIGATO IN SOLIDO** il verbale nr. PTR/XXXXXX redatto in data GG-MM-AAAA relativo alle infrazioni accertate a carico di un **TRASGRESSORE NON IDENTIFICATO** alle ore 00,00 del giorno GG-MM-AAAA sulla strada XXXXXXX del comune di XXXXX (XXXXXXXX) in località XXXXXXX al km 00, relativo alle seguenti violazioni:

- I Art. XXX/XX DECRETO LEGISLATIVO 30/04/92 NR.285 per il veicolo AUTOVETTURA targato XXXXX per le MOTIVAZIONI INDICATE NEL VERBALE ALLEGATO (VEDI PAG. 2).

La presente "Relazione di notificazione", redatta ai sensi dell'art. 148 C.P.C., contiene informazioni importanti ed attinenti al verbale di contestazione. Qualora nel campo relativo all'**OBBLIGATO IN SOLIDO** fossero indicate delle generalità diverse rispetto a quelle dell'attuale destinatario, significa che l'atto è oggetto di una nuova notifica ai sensi dell'art. 386 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., in quanto il precedente obbligato in solido ha comunicato e dato prova che non era il proprietario del veicolo, né il titolare di alcuno dei diritti di cui all'art. 196 C.d.S., alla data dell'accertamento della violazione per cui si procede.

MODALITA' DI ESTINZIONE O POSSIBILI RICORSI

E' possibile estinguere il procedimento a suo carico con il pagamento, entro 60 giorni, della somma di Euro XXX,XX - comprensiva di Euro XX,XX quale sanzione amministrativa (1a) e di Euro XX,XX per spese di notifica (1b).

In alternativa, è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Prefetto di XXXXX oppure entro 30 giorni (se residente all'estero entro 60 giorni) al giudice di pace di XXXX (XX)

Per maggiori dettagli sul pagamento o sul ricorso la preghiamo di leggere le istruzioni allegate (vedi pag.3)

ULTERIORI AVVISI IMPORTANTI

SOSPENSIONE PATENTE

Poiché una o più violazioni contenute nel verbale comporta la sospensione della patente di guida (art. 218 CDS), **entro 30 giorni** dal momento in cui ha ricevuto la presente relazione, la SV è invitata a fornire informazioni utili ad identificare la persona che conduceva il veicolo nel momento in cui la violazione è stata accertata. Le ricordiamo che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 180, comma 8, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge. A tale scopo, la preghiamo di trasmettere alla Sezione Polizia Stradale che le ha spedito questo verbale, il modulo che trova in allegato (vedi pag. 4), debitamente compilato e firmato dalla persona che era alla guida del veicolo.

A tal proposito desideriamo fornirle alcune **informazioni utili**:

- * la patente sarà sospesa dal Prefetto con un'ordinanza che l'interessato riceverà successivamente alla comunicazione delle sue generalità.
- * La sospensione della patente non viene disposta nei confronti dell'obbligato in solido (destinatario del presente atto) che non comunica chi fosse alla guida; tuttavia, se entro 30 giorni nessuna comunicazione relativa ai dati della persona che conduceva il veicolo viene inviata, sarà notificato all'obbligato in solido un nuovo verbale per la violazione di cui all'articolo 180, comma 8, del Codice della Strada (per non aver fornito le informazioni richieste da un organo di polizia).
- * Qualora la persona che si trovava alla guida al momento della violazione non intenda firmare la dichiarazione allegata, la comunicazione delle sue generalità può essere comunque inviata dall'obbligato in solido (cioè dal destinatario del presente atto); in questo caso, il verbale sarà notificato di nuovo alla persona indicata come conducente al momento dell'accertamento dell'illecito.

L'agente notificatore
(ATC XXXXXXX)

Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento
(XXXXXXXX)

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO ALLEGATO, SE UTILIZZA BOLLETTINO IN BIANCO OD EFFETTUA BONIFICO BANCARIO, NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO SUL CCP 5744, DOVRA' SEMPRE RIPORTARE IL NUMERO DEL VERBALE, LE GENERALITA' DEL DESTINATARIO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE ED IL SEGUENTE CODICE OBBLIGAZIONE: XXXXXXX.

Relazione e verbale stampati ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n.59.
Il presente provvedimento è stato redatto con sistemi meccanizzati. La firma autografa del rappresentante dell'ufficio che ha redatto il presente atto è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, N. 39



Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica Sicurezza
Sezione Polizia Stradale di XXXXX

XXXXX XXXXXX
VIA XXXXX
00000 XXXXXX (XX)

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

allegata al verbale di contestazione nr. PTR/XXXXXXXXX, di Registro Generale nr. XXXXXXXX.

Io sottoscritto ATC XXXXXXXX XXXXX, inviandone copia della quale si attesta la piena conformità all'originale conservato agli atti della Sezione Polizia Stradale di XXXXX, dichiaro di aver notificato in data GG-MM-AAAA a mezzo servizio postale, ufficio di (-), a NOME COGNOME quale OBBLIGATO IN SOLIDO il verbale nr. PTR/XXXXXXXXX redatto in data GG-MM-AAAA relativo alle infrazioni accertate a carico di un TRASGRESSORE NON IDENTIFICATO alle ore 00,00 del giorno GG-MM-AAAA sulla strada XXXXXXXX del comune di XXXXXXXX (XXXXXXXX) in località XXXXXXXX al km 00, relativo alle seguenti violazioni:

- 1 Art. XXX/XX DECRETO LEGISLATIVO 30/04/92 NR.285 per il veicolo AUTOVETTURA targato XXXXX per le MOTIVAZIONI INDICATE NEL VERBALE ALLEGATO (VEDI PAG. 2).

La presente "Relazione di notificazione", redatta ai sensi dell'art. 148 C.P.C., contiene informazioni importanti ed attinenti al verbale di contestazione. Qualora nel campo relativo all'OBBLIGATO IN SOLIDO fossero indicate delle generalità diverse rispetto a quelle dell'attuale destinatario, significa che l'atto è oggetto di una nuova notifica ai sensi dell'art. 386 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., in quanto il precedente obbligato in solido ha comunicato e dato prova che non era il proprietario del veicolo, né il titolare di alcuno dei diritti di cui all'art. 196 C.d.S., alla data dell'accertamento della violazione per cui si procede.

MODALITA' DI ESTINZIONE O POSSIBILI RICORSI

E' possibile estinguere il procedimento a suo carico con il pagamento, entro 60 giorni, della somma di Euro XXX,XX - comprensiva di Euro XXX,00 quale sanzione amministrativa (1a) e di Euro XX,XX per spese di notifica (1b).

In alternativa, è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Prefetto di XXXXX oppure entro 30 giorni (se residente all'estero entro 60 giorni) al Giudice di Pace di XXXX (XXX)

Per maggiori dettagli sul pagamento o sul ricorso la preghiamo di leggere le istruzioni allegate (vedi pag.3)

ULTERIORI AVVISI IMPORTANTI

DECURTAZIONE DI PUNTI DAL TITOLO DI GUIDA E SOSPENSIONE PATENTE

Poiché una o più violazioni contenute nel verbale comporta la decurtazione di punti dal titolo di guida (art. 126 bis CDS) e la sospensione della patente, entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la presente relazione di notifica, la SV è invitata a comunicare i dati relativi alla persona che conduceva il veicolo nel momento in cui la violazione è stata accertata. Le ricordiamo che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge. A tale scopo, la preghiamo di trasmettere alla Sezione Polizia Stradale che le ha spedito questo verbale, il modulo che trova in allegato (vedi pag. 4), debitamente compilato e firmato dalla persona che era alla guida del veicolo.

A tal proposito desideriamo fornirle alcune **informazioni utili**:

- * Il destinatario del presente atto è tenuto a comunicare entro 60 giorni i dati personali e, se conosciuti, quelli della patente di guida della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.
- * Se la comunicazione relativa ai dati della persona che conduceva il veicolo non viene inviata entro 60 giorni, nei confronti del destinatario del presente atto, sarà notificato un nuovo verbale per la violazione dell'articolo 126 bis, comma 2 del Codice della Strada con la sanzione di Euro 284,00 quale pagamento in misura ridotta (per non aver fornito i dati richiesti da un organo di polizia).

In ogni caso:

- * l'effettiva sottrazione dei punti a carico del conducente avverrà solo a conclusione del procedimento e di ciò l'interessato avrà comunicazione ufficiale da parte dell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- * per i neopatentati (con patente conseguita da meno di tre anni e rilasciata dopo il 1° ottobre 2003) i punti per ogni singola violazione sono stati riportati raddoppiati alla voce 3 del verbale.

Per quanto riguarda la **SOSPENSIONE DELLA PATENTE** desideriamo fornirle alcune **informazioni utili**:

- * la patente sarà sospesa dal Prefetto con un'ordinanza che l'interessato riceverà successivamente alla comunicazione delle sue generalità;
- * la sospensione della patente non viene disposta nei confronti dell'obbligato in solido (destinatario del presente atto) che non comunica chi fosse alla guida.

Le ricordiamo infine che, qualora la persona che si trovava alla guida al momento della violazione non intenda firmare la dichiarazione allegata, la comunicazione delle sue generalità può essere comunque inviata dall'obbligato in solido (cioè dal destinatario del presente atto); in questo caso, il verbale sarà notificato di nuovo alla persona indicata come conducente al momento dell'accertamento dell'illecito.

L'agente notificatore
(ATC XXXXXXX)

Responsabile del procedimento
(XXXXXXXXXXXX)

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO ALLEGATO, SE UTILIZZA BOLLETTINO IN BIANCO OD EFFETTUA BONIFICO BANCARIO, NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO SUL CCP 5744, DOVRÀ SEMPRE RIPORTARE IL NUMERO DEL VERBALE, LE GENERALITÀ DEL DESTINATARIO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE ED IL SEGUENTE CODICE OBBLIGAZIONE: XXXXXXXX.

Relazione e verbale stampati ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n.59.

Il presente provvedimento è stato redatto con sistemi meccanizzati. La firma autografa del rappresentante dell'ufficio che ha redatto il presente atto è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, N. 39

MODALITA' DI ESTINZIONE O POSSIBILI RICORSI

ALLEGATO 2

Gentile utente,

con il verbale che le è stato notificato si è aperto un procedimento amministrativo che si concluderà: con il pagamento di quanto dovuto, con la decisione sull'eventuale ricorso da lei presentato oppure con la riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento se non è stato presentato ricorso.

ATTENZIONE: Il verbale le è stato notificato perché, anche se non ha partecipato materialmente alla violazione, è tenuto, come obbligato in solido, al pagamento di quanto dovuto, qualora non l'abbia già fatto il trasgressore (se identificato). Perciò, prima di pagare, la preghiamo di accertarsi che non abbia già provveduto al pagamento la persona indicata come trasgressore nel campo 1 del verbale.

- Se alla voce 2 del verbale la casella "CDS" o "L.727/78" è barrata, segua le sottoindicate istruzioni "Violazioni al C.d.S. e del L.727/78 e del D.LGS 144/2008.
- Nel caso in cui sia barrata la casella "ALTRE NORME" verifichi le istruzioni riportate alla voce "Violazioni altre norme".

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DELLA L. 727/78 e D.LGS 144/2008

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE (ART.202 CDS)(voci 5 - 9 del verbale)

Se è barrata la casella "E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA", la somma indicata nella relazione di notificazione potrà essere pagata entro 60 giorni:

- effettuando il versamento sul conto corrente postale n. "5744", intestato a "MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE presso CMP 00054 FIUMICINO RM", mediante il bollettino allegato (se utilizza altro bollettino, nella causale dovrà sempre riportare il numero del verbale - vedere in alto a destra e le generalità del destinatario della relazione di notifica)
- effettuando il versamento presso la Sezione Polizia Stradale che è indicata nella parte superiore del verbale allegato.

Qualora siano trascorsi 60 giorni e prima della formazione del ruolo è possibile effettuare il pagamento della somma indicata al punto 9 del verbale allegato più le spese di notifica indicate nella relazione di notificazione alla voce 1b.

Se è barrata la casella "NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA" non è possibile effettuare alcun pagamento. Dovrà pertanto attendere che le giunga un altro atto inviato dal Prefetto nel quale troverà indicata la somma e come pagare.

RICORSI (ART.203 e 204 bis CDS) (voce 6 del verbale)

La sottoscrizione del verbale non impedisce la presentazione di un ricorso. Nel caso siano state contestate più violazioni può ricorrere anche contro una sola. Si ricordi tuttavia di effettuare il pagamento in misura ridotta delle altre violazioni nei termini stabiliti, se consentito.

Per esercitare il diritto di difesa non deve procedere al pagamento (in tal caso il ricorso sarà irricevibile).

Il ricorso può essere presentato, con le seguenti modalità, **ALTERNATIVAMENTE** al Prefetto o al Giudice di pace (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro):

Ricorso al Prefetto (ART 203 CDS)

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data della notificazione, scritto su carta semplice ed indirizzato al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione indicato nella relazione di notificazione, può essere presentato:

- alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) con lettera raccomandata AR (farà fede la data del timbro postale di partenza);

ovvero

- alla Sezione Polizia Stradale indicata nell'intestazione del verbale a mano o con lettera raccomandata AR (farà fede la data del timbro postale di partenza).

Nel ricorso può chiedere di essere sentito personalmente e può allegare documenti a sua discolpa.

Ricorso al Giudice di Pace (ART.204 bis CDS)

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni (60 giorni per i residenti all'estero) dalla data di notificazione al Giudice di Pace, indicato nella relazione di notificazione.

Può essere presentato anche senza l'assistenza di un legale:

- a mano alla cancelleria del Giudice di Pace;

ovvero

- con lettera raccomandata AR (farà fede la data del timbro postale di partenza).

Ogni altra informazione su questo giudizio potrà essere richiesta alla cancelleria del Giudice di Pace.

OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI (ART.180/8 CDS) (voce 7 del verbale)

Qualora le sia stato richiesto di esibire un documento (la casella della voce 7 del verbale è barrata), deve provvedervi entro 30 giorni presentandolo, unitamente al presente verbale, a un qualsiasi ufficio o comando di polizia ove le sarà rilasciata una attestazione di avvenuta esibizione.

In alternativa, potrà spedire per posta, mediante raccomandata AR o per fax o per posta elettronica certificata a lei intestata, alla Sezione Polizia Stradale indicata nell'intestazione del verbale, copia del documento corredata da una dichiarazione, anche autocertificata, che ne attesti la conformità all'originale.

La mancata presentazione del documento entro 30 giorni comporta la sanzione prevista dall'art. 180/8° del CDS.

SOTTRAZIONE DEI PUNTI DAL TITOLO DI GUIDA (ART.126 BIS CDS) (voce 3 del verbale)

Quando la violazione commessa prevede sottrazione di punti dal suo titolo di guida questi sono indicati alla voce 3 del verbale.

Se il trasgressore è stato identificato (sono riportate le sue generalità nel campo 4 TRASGRESSORE) i punti saranno sottratti a questa persona, dopo la conclusione del procedimento amministrativo. In questo caso, non deve fare nessuna comunicazione.

Se, invece, non è stata identificata la persona che guidava al momento dell'accertamento (nella relazione di notifica trova la dicitura "DA UN TRASGRESSORE NON IDENTIFICATO") la preghiamo di inviare alla Sezione Polizia Stradale che le ha spedito il verbale, la comunicazione delle generalità del conducente, secondo le modalità che trova nella parte dedicata agli ULTERIORI AVVISI IMPORTANTI della relazione di notifica.

MANCATO PAGAMENTO IN ASSENZA DI RICORSO (ART. 203 CDS)

In caso di mancato pagamento e di mancata presentazione del ricorso entro il termine di 60 giorni, il presente verbale diventa titolo esecutivo. Riceverà pertanto una cartella esattoriale in cui la somma da pagare sarà pari alla metà del massimo della sanzione prevista per ciascuna norma che ha violato più le spese, gli interessi e le maggiorazioni previste dalla legge.

VIOLAZIONI ALTRE NORME

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE (ART. 16 L. 24.11.1981 n.689) (voci 5 e 5a del verbale)

Se è barrata la casella "E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA" la somma indicata nella relazione di notificazione potrà essere pagata entro 60 giorni effettuando il versamento sul conto corrente postale e/o con le modalità riportate nella voce 5a del verbale.

Se è barrata la casella "NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA", non è possibile effettuare il pagamento. L'autorità indicata nella voce 6c le invierà un altro atto con l'indicazione di quanto e come pagare.

SCRITTI DIFENSIVI (ART. 18 L. 24.11.1981 n.689) (voce 6c del verbale)

Per esercitare il suo diritto di difesa ha 30 giorni di tempo, dalla data del presente verbale, per far pervenire all'Autorità indicata al punto 6c scritti o documenti a sua discolpa.

La sottoscrizione del verbale non le impedisce di esercitare il diritto alla difesa.

MANCATO PAGAMENTO IN ASSENZA DI RICORSO

Qualora, entro il termine di 60 giorni, non abbia proceduto al pagamento, l'autorità indicata al punto 6c provvederà ad inviarle un altro atto (ordinanza-ingiunzione) con il quale le sarà indicato quanto e come pagare.

segue sul retro

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che, qualora sulla base dell'attività di accertamento di cui al presente verbale siano acquisiti dati personali sensibili, gli stessi saranno trattati secondo la normativa indicata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'espletamento dell'attività amministrativa o penale che discende dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente verbale e saranno comunicati solo ai soggetti interessati, esclusivamente per adempimenti connessi a tale attività. Il trattamento potrà essere effettuato con sistemi manuali oppure automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Il titolare del trattamento nonché responsabile dello stesso è il dirigente pro-tempore dell'Ufficio di Polizia indicato nell'intestazione del presente verbale.

Per ulteriori notizie potrà rivolgersi alle Sezioni Polizia Stradale o consultare il sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it)

ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER IL PAGAMENTO - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (voce 10 del verbale)

E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione con lo sconto del 30%, come indicato nel verbale, se il versamento avviene entro 5 giorni dalla notificazione del medesimo.

Lo sconto di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210/3° C.D.S., o **la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.**

Può effettuare il pagamento in forma scontata:

- mediante versamento presso la Sezione Polizia Stradale di _____;
- mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123) sul quale dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE riportati i seguenti dati:
 - l'importo scontato dovuto;
 - il conto corrente postale della Sezione Polizia Stradale di _____ n. _____;
 - nel campo causale il numero e la data del verbale, la targa del veicolo (ATTENZIONE: non va inserito il "codice obbligazione"), gli articoli e i comma delle violazioni per le quali si intende effettuare il pagamento in misura scontata;
 - i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica;
- mediante pagamento on line sul conto corrente della Sezione Polizia Stradale (e NON sul ccp 5744) tramite il portale www.poste.it all'apposita sezione "Bancoposta Online – Bollettini" – Multe Polstrada.